

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE TESSERAMENTI

Dispositivo n. 43/TFN-ST 2019/2020
Reg. Prot. 63/TFN-ST

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da

avv. Andrea Annunziata – Presidente;
avv. Vincenzo Esposito Corona – Vice Presidente;
avv. Francesco Corsi – Componente;
avv. Filippo Crocè – Componente;
avv. Laura Vasselli – Componente (Relatore);

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 28 agosto 2020,
a seguito del Ricorso ex art. 89, co. 1, lett. a) CGS presentato dal sig. Francesco Bartilotti (calciatore n. 07.11.1996 – matr. FIGC 6736329) tendente ad ottenere lo svincolo dalla società ASD Real Dem Calcio a 5 (matr. FIGC matr. FIGC 600183) per apocriefa della firma sul modulo di tesseramento,
il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,
all'esito della Camera di consiglio, accoglie integralmente il ricorso presentato dal calciatore Francesco Bartilotti e, per l'effetto, dichiara nullo il tesseramento dello stesso a favore della società ASD Real Dem Calcio a 5.
Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale, ai sensi dell'art. 89, co. 7, CGS.
Condanna la società ASD Real Dem Calcio a 5 ex art. 55 CGS alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti, in favore del calciatore Francesco Bartilotti.
Dispone restituirsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 28 agosto 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

IL RELATORE
F.to avv. Laura Vasselli

IL PRESIDENTE
F.to avv. Andrea Annunziata

Depositato in data 28 agosto 2020.

IL SEGRETARIO
F.to avv. Salvatore Floriddia